

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 22 DEL
09/07/2024**

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) – AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MRT-2) PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PREDISPOSTO DAL CONSORZIO ACEA PINEROLESE. VALIDAZIONE E DETERMINAZIONI IN MERITO. RETTIFICA ERRORE MATERIALE.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **nove** del mese di **luglio** alle ore **18:00**, in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in C.so della Costituzione 19 a Pinerolo

Convocata con provvedimento del Presidente Sig. SALVAI Luca mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunito il Comitato Direttivo, in sessione *.

All'appello nominale risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SALVAI Luca - Città di Pinerolo	Sì
2. COMBA Federico - Area Pedemontana	Sì
3. DEMURO Domenico - Area Pianura Nord	Sì
4. ROSSETTO Paolo - Area Pianura Sud	Sì
5. RAVIOL Stefano - Area Val Chisone	Sì
6. GARNIER Lilia - Area Val Pellice	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	0

Presiede il Sig. SALVAI Luca, quale Presidente del Consorzio.

Funge da Segretario della seduta il Dott. Emanuele Matina

Deliberazione Consiglio Direttivo n. 22 del 09 luglio 2024

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) – AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MRT-2) PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PREDISPOSTO DAL CONSORZIO ACEA PINEROLESE. VALIDAZIONE E DETERMINAZIONI IN MERITO. RETTIFICA ERRORE MATERIALE.

Il Presidente del Consorzio relaziona sull'argomento all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il "Regolamento ad oggetto: norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Le Leggi della regione Piemonte n. 24/2002, n. 7 del 2012, n. 1 del 12/01/2018 e n. 4 del 16/02/2021 recante modifiche alla legge regionale n. 1/2018;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad oggetto: "Norme in materia ambientale";
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, ad oggetto: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A (MTR);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, ad oggetto: "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, ad oggetto: "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la determinazione dell'Autorità 27 marzo 2020, 02/DRIF/2020, ad oggetto: "*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economici finanziari*";
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, ad oggetto: "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19*";

- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF ad oggetto: *"Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020 2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF ad oggetto: *"Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021"*
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante *"Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)"*
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF ad oggetto: *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-S) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*
- la determinazione dell'Autorità 04 novembre 2021, 2/DRIF/2021 ad oggetto: *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*
- la deliberazione dell'autorità 18/01/2022, 15/2022/R/RIF ad oggetto *"Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*
- la deliberazione dell'Autorità 03/08/2023, 386/2023/R/RIF ad oggetto *"Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"*
- la deliberazione dell'Autorità 03/08/2023, 387/2023/R/RIF ad oggetto *"Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani"*.
- la deliberazione dell'Autorità 03/08/2023, 389/2023/R/RIF ad oggetto: *"Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)"*
- la determinazione dell'Autorità 06/11/2023, n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF"*;
- la deliberazione dell'Autorità 23/01/2024, 7/2024/R/RIF avente ad oggetto *"OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SECONDA, NN. 10548, 10550, 10734, 10775 DEL 2023, IN MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 363/2021/R/RIF, E ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE"*

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/13:
 - ✓ al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- ✓ al comma 683 dispone che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"*

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *"criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021"*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi a:
 - ✓ esplicitare gli obiettivi in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale;
 - ✓ promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
 - ✓ migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi;
 - ✓ definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare;
 - ✓ incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
 - ✓ rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici e riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
 - ✓ favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;
 - ✓ in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria;
- con la deliberazione 158/2020/R/RIF, confermando i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti definiti dal MTR, ha prospettato alcuni strumenti di flessibilità volti alla copertura degli oneri derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, evidenziandole come facoltà attivabili sulle entrate tariffarie, senza pregiudicare la conclusione dei procedimenti in corso per l'approvazione dei piani economico-finanziari redatti in osservazione del vigente metodo tariffario MTR;
- Con la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, il quale:
 - ✓ conferma l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla delibera 443/2019/R/rif,

basata sulla verifica e la trasparenza dei costi e fissa i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

- ✓ introduce una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, al fine di favorire ulteriormente il riequilibrio della dotazione impiantistica, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, in funzione della gerarchia per la gestione dei rifiuti;
 - ✓ introduce alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di:
 - I) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;
 - II) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020;
 - III) tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità che verranno introdotti dall'Autorità e alla contestuale necessità di garantire la copertura dei costi aggiuntivi ai medesimi riconducibili;
 - ✓ prevede un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico-finanziaria di pari durata;
 - ✓ prevede un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
 - ✓ prevede una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
 - ✓ disciplina le procedure di approvazione delle predisposizioni tariffarie, nonché i meccanismi di garanzia per il superamento dei casi di inerzia dei soggetti interessati.
- con successiva determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, l'ARERA ha fornito le indicazioni di dettaglio e gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021 sopra citata.
 - con Deliberazione n. 389/2023/R/rif del 03/08/2023 l'Autorità ha approvato l'AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) il quale:
 - ✓ stabilisce i criteri per determinare le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani in base ai costi efficienti e agli obiettivi di economia circolare;
 - ✓ modifica i valori di alcuni parametri ed inserisce nuove voci nei calcoli che andranno utilizzati a partire da gennaio 2024 per stabilire le tariffe per il servizio
 - con successiva determinazione 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023, l'ARERA ha fornito le indicazioni di dettaglio e gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

PREMESSO CHE:

- i soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario (di seguito: PEF), sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia;
- le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente possono comprendere attività che devono essere svolte sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte

degli enti locali ricadenti nel medesimo territorio e in tal caso le disposizioni regolatorie si applicano a tutti.

PREMESSO INOLTRE CHE:

- a seguito dell'approvazione del Metodo tariffario rifiuti per il primo periodo regolatorio con Delibera Arera 31 ottobre 2019 n. 443/2019, nelle more della completa attuazione della riforma del sistema di "governance" regionale, introdotta dalla legge regionale 1/2018, quest'ultima ha individuato l'ente territorialmente competente nei consorzi di bacino esistenti, sino alla costituzione della conferenza d'ambito e la riorganizzazione dei consorzi di area vasta;
- la legge regionale 4/2021 ha introdotto aggiornamenti alla legge regionale 1/2018 in base alle nuove competenze introdotte da Arera con l'approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti, sancendo, in particolare, all'articolo 10, comma 5bis, che la funzione di ente territorialmente competente, come previsto dall'Arera, è svolta dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub-ambiti di area vasta e che con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, sono definiti i criteri e le modalità con cui i consorzi di area vasta forniscono i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di validazione del piano economico finanziario;
- all'art. 10 c. 5, lett. b) stabilisce che la Conferenza d'Ambito coerentemente con il piano d'ambito: *"approva il conseguente piano finanziario, determina i costi del segmento di servizio di competenza e fornisce ai consorzi di area vasta i relativi dati per la predisposizione dei piani finanziari da proporre ai comuni"*.

DATO ATTO CHE

- la Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio della Regione ha condotto un'analisi tecnica che, tenuto conto delle risultanze di un confronto tecnico del 3 novembre 2023 richiesto da Confservizi, con la presenza dei Consorzi di area vasta, nonché delle osservazioni formulate da ATO Regione Piemonte, ha condotto alla definizione, in attuazione agli articoli 9 e 10 della legge regionale 1/2018, dei criteri e delle modalità con cui i consorzi di area vasta forniscono i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di validazione del piano economico finanziario, individuando una fase transitoria che decorre fino al 31 dicembre 2025 e la fase operativa decorrente dal 1° gennaio 2026 e prevedendo una verifica intermedia in data 30 aprile 2025.
- ad oggi la Conferenza d'ambito non è operativa per le attività relative alla gestione delle competenze dei Pef e che ha deliberato il proprio documento di indirizzo per raggiungere la piena operatività, nel quale esplicita le proprie funzioni di ente territorialmente competente ai sensi di Arera, avvalendosi dei sub-ambiti di area vasta, esercitando i poteri di controllo e di governo che le competono.
- Tuttavia, essendo ancora incompleta l'attivazione effettiva della Conferenza d'Ambito, come ampiamente discusso in sede regionale in presenza dei consorzi di Area Vasta e di A-R, resta valido quanto indicato dall'art. 10, c. 5, lett. b della legge succitata, per cui il CAV Consorzio ACEA Pinerolese determina e comunica, alla Conferenza d'ambito, i parametri e gli schemi di pef adottati, al fine di non aggravare ulteriormente le procedure e garantire il rispetto delle tempistiche previste dalla norma;
- il Consorzio ACEA Pinerolese, con deliberazione CD 21/2021 ha conferito incarico alla soc. Pragmos Consulting Srl, per l'assistenza di tipo specialistico sul sistema di determinazione della tariffa rifiuti secondo il metodo normalizzato MTR-2 definito dalla deliberazione Arera 363/2021/R/Rif e relativi allegati (periodo regolatorio 2022-2025)
- all'ETC sono attribuite varie e articolate competenze:

- la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR2:
 - ✓ la determinazione dei coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità;
 - ✓ la determinazione del fattore di sharing sulla vendita di materiale;
 - ✓ la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore;
 - ✓ la definizione della vita utile delle discariche;
- la redazione dei capitoli 1, 4 e 5 della relazione di accompagnamento al PEF
- la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
- la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto.

VERIFICATO CHE:

- Il Consorzio ACEA Pinerolese, è l'Ente territorialmente competente ai sensi della normativa regionale e delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi di igiene urbana;
- nel corso dell'Iter complesso, è emerso, che la struttura del Pef dei 47 comuni è costituita dall'aggregazione dei Pef grezzi del gestore del servizio (ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. che svolge i servizi di igiene urbana sul territorio pinerolese con affidamento in house da parte del Consorzio), del Consorzio ACEA Pinerolese quale ETC di riferimento e dei Comuni per la gestione, nel proprio ambito di competenza, della Tari ed i rapporti con l'utenza che i dati forniti sono stati verificati e sono agli atti;
- che i dati della società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. e dei 47 comuni sono validati;
- che i dati relativi ai coefficienti e parametri lasciati alla discrezionalità dell'Ente dall' MTR-2 sono stati identificati e trovano riscontro nella relazione di accompagnamento dell'ETC e nella documentazione allegata;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 01 del 26/04/2024 con la quale il Consorzio ACEA Pinerolese, richiamata la premessa narrativa come parte integrante del dispositivo, approvava i documenti allegati a fare parte integrante della deliberazione:

- a) Prendendo atto del PEF grezzo – aggiornamento biennale 2024-2025 proposto dal soggetto gestore Acea Pinerolese Industriale S.p.A. (senza valorizzazione dei ricavi derivanti dal riconoscimento dei fattori di sharing sulle voci AR e ARconai assegnati dal MTR, alla definizione dell'ETC, quale soggetto competente) e al netto dei costi dei Comuni e del Consorzio, che riporta i seguenti totali:
 - a. anno 2024: euro 33.795.672,00
 - b. anno 2025: euro 34.356.538,00
- b) Validando i PEF – Aggiornamento biennale 2024-2025 riproposti dal Consorzio riparametrando i costi ed i ricavi del sistema impiantistico in base alle reali quantità di rifiuti urbani di provenienza dai 47 comuni del bacino pinerolese ed escludendo quota parte delle attività effettuate dal soggetto gestore che, secondo l'interpretazione del Consorzio, risulterebbero fuori perimetro di applicazione del MTR-2, come da metodologia ampiamente illustrata nelle premesse e nella Relazione illustrativa, alle quali si rimanda. Il valore così ricalcolato del PEF grezzo dei gestori comprensivo dei costi dei comuni, è così determinato:
 - a. anno 2024: euro 29.542.355,00
 - b. anno 2025: euro 29.387.230,00

3. Di stabilire che il valore massimo ammissibile che è possibile riscuotere in tariffa, così come riportato nelle appendici¹ allegati, tiene conto del rispetto del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione Arera 363/2021 e smi recepite le osservazioni dianzi poste in fase di esame;
4. Di validare le relazioni illustrative e i documenti allegati, trasmessi dal soggetto gestore del servizio ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. e dai Comuni e allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
5. Di approvare i 47 PEF Comunali – Aggiornamento biennale 2024-2025 (Appendice 1 ed Allegato A) per i quali viene evidenziato il valore determinato ai sensi del MTR-2 di Arera e i valori delle ulteriori spese da imputare ai singoli PEF di competenza di ciascun Comune così come trasmessi dai Comuni stessi, con l'intesa che l'ETC proseguirà il percorso di analisi con l'approfondimento delle dinamiche dei singoli servizi e/o richiedendo al soggetto gestore eventuali ulteriori o diverse rilevazioni che si rendessero necessarie;
6. Di trasmettere la documentazione distintamente ai 47 comuni del bacino 12 affinché possano prendere atto dei documenti approvati dal Consorzio ed approvare le tariffe della TARI per l'anno 2024;
7. Di dare atto che l'approvazione definitiva dei PEF è demandata ad ARERA, che pertanto si dovrà esprimere sulla correttezza delle metodologie impiegate e delle interpretazioni fornite dal Consorzio e dal Soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. in merito alla corretta imputazione in tariffa di costi e ricavi generati da asset di proprietà del gestore che svolgono attività sia in regime di in house providing (considerati impianti di chiusura del ciclo "integrati" ai sensi dell'art. 1.1 dell'allegato A della deliberazione Arera 363/2021) sia in libero mercato per conto di soggetti terzi (ora individuati quali impianti di chiusura del ciclo "minimi" e/o "aggiuntivi" dalla Regione Piemonte, fatte salve ulteriori valutazioni alla luce della deliberazione Arera 23 gennaio 2024 7/2024/R/rif ed agli atti di programmazione che la Regione Piemonte andrà ad adottare);
8. Di demandare al Consiglio Direttivo l'analisi e la predisposizione dell'aggiornamento del Contratto di Servizio di cui alla deliberazione Arera 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, i cui contenuti dovranno prendere in esame anche le considerazioni emerse dall'analisi dei PEF grezzi dei gestori e rappresentate all'assemblea;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 05 del 20/05/2024 con la quale il Consorzio ACEA Pinerolese, richiamata la premessa narrativa come parte integrante del dispositivo, approvava i documenti allegati a fare parte integrante della deliberazione:

1. Di prendere atto dell'errore materiale di cui agli Allegati¹ (aggiornamento PEF 2024-2025) dei comuni di Bobbio Pellice, None, Pragelato, Pinerolo e Villafranca P.te ed approvare i relativi PEF – Aggiornamento biennale 2024-2025 (Appendice 1 ed Allegato A) che sostituiscono i prospetti allegati alla deliberazione AC 01/2024 confermando la piena validità ed efficacia della delibera Assemblea Consortile n. 01 del 26/04/2024;
2. Di dare atto che le somme relative alle voci PEF – anno 2024:
 - a) COItv (comune di Bobbio Pellice) per un importo di euro 35.898,00 oltre Iva 10%
 - b) CSL (comune di None) per un importo di euro 30.928,00 oltre Iva 10% saranno posti a carico del bilancio del Consorzio ACEA Pinerolese e versate al soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale in un'unica soluzione entro il 31/12/2024;
 - c) CRD (comune di Pragelato) per un importo di euro 139.887,00 oltre Iva 10%, detratto dal PEF 2024 del gestore ACEA Pinerolese Industriale in quanto costo non più sostenuto nell'anno 2024;
 - d) Le rettifiche degli errori materiali comunicate dai comuni di Pinerolo e Villafranca sono inserite nei PEF dei rispettivi comuni, come di seguito riportato:

- i. Comune di Pinerolo: detrazioni comma 1.4 determina Arera 2/2021 il cui valore rettificato, comprensivo del recupero evasione, è di euro 459.542,31;
 - ii. Comune di Villafranca P.te: stralcio crediti inesigibili comunicati nel Pef grezzo per euro 39.967,03 e detrazioni comma 1.4 determina Arera 2/2021 il cui valore rettificato, comprensivo del recupero evasione, è di euro 69.495,93;
3. Di trasmettere la presente deliberazione ai comuni di Bobbio Pellice, None, Pragelato, Pinerolo e Villafranca P.te congiuntamente alla relazione integrativa dell'ETC che costituisce integrazione al precedente documento allegato alla deliberazione AC 01/2024 affinché possano prendere atto dei documenti approvati dal Consorzio ed approvare le tariffe della TARI per l'anno 2024; il presente atto deliberativo verrà trasmesso, per opportuna conoscenza, al gestore del servizio ACEA Pinerolese Industriale Spa ed agli altri comuni del bacino;
4. Di adempiere agli obblighi di comunicazione ad Arera, previsti dall'art. 8 della deliberazione 363/2021/R/rif, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.3, lettera a) del provvedimento da ultimo citato, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
5. Di demandare al Consiglio Direttivo l'analisi e la predisposizione dell'aggiornamento del Contratto di Servizio di cui alla deliberazione Arera 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, i cui contenuti dovranno prendere in esame anche le considerazioni emerse dall'analisi dei PEF grezzi dei gestori e rappresentate all'assemblea al fine di aggiornare i drivers da utilizzare, a partire dal PEF 2025, per l'attribuzione dei costi ai 47 comuni del bacino pinerolese;
6. Di dare atto che il Consorzio provvederà, con successivo provvedimento di variazione di bilancio, a recepire le risultanze dell'aggiornamento biennale dei PEF 2024-2025, inclusa la presente deliberazione;
7. Di dare atto che il Consorzio andrà a verificare, nel secondo semestre 2024, l'andamento dei costi nell'ambito degli obiettivi del piano di ristrutturazione del servizio in corso di attuazione da parte del soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale Spa (dati consuntivi 2023) valutando la necessità di presentare per il 2025 una revisione "infra-periodo" del PEF sulla base dei dati consuntivi 2023 di tutti i gestori del servizio, avvalendosi della facoltà di cui alla deliberazione Arera 363/2021 riportata in premessa; in tale evenienza, si darà seguito (i) sia alla ridefinizione dei drivers per l'attribuzione dei costi (per evitare il perpetrarsi le anomalie oggetto della presente deliberazione); (ii) sia all'eventuale istanza di riequilibrio da parte del gestore in base alle specifiche disposizioni dell'aggiornamento del contratto di servizio;

PRESO ATTO che nella fase di caricamento dei tool relativi ai Piani economici – finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF aggiornamento 2024-2025) sul portale Arera è emerso che:

- l'Allegato1 del comune di Perrero allegato alla delibera AC 01/2024, per mero errore materiale, rappresentava alcuni valori dei costi dei gestori diversi dal comune (voci *Ammortamenti Amm* e *Remunerazione del capitale investito netto R*) errati; gli stessi trovano corretta esposizione nel tool di calcolo del Pef;
- l'Allegato1 del comune di None allegato alla delibera AC 05/2024, per mero errore materiale, rappresentava un valore degli "*Oneri relativi all'IVA indetraibile – PARTE FISSA*" errato; gli stessi trovano corretta esposizione nel tool di calcolo del Pef;
- l'Allegato1 del comune di Pragelato allegato alla delibera AC 05/2024, per mero errore materiale, rappresentava un valore degli "*Oneri relativi all'IVA indetraibile – PARTE FISSA*" errato; gli stessi trovano corretta esposizione nel tool di calcolo del Pef;

Gli errori materiali di cui sopra, verificati singolarmente nei valori assoluti, non costituiscono una variazione significativa dei PEF approvati e pertanto non impattano sulle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile e fisso assunti per

l'approvazione della Tari dalle amministrazioni comunali in parte interessate dal taglio alla crescita come definito dal metodo arera

RITENUTO OPPORTUNO

- dare atto dell'errore materiale di cui sopra al solo fine della trasmissione dei dati ad Arera (caricamento da parte del Consorzio sulla portale), trasmettendo formalmente ai Comuni di Perrero, None e Pragelato l'Appendice 1 e l'Allegato A corretto (in linea con il tool di calcolo) evidenziando altresì come le soprariportate rettifiche non costituiscano nei termini di cui sopra variazione agli effetti dei provvedimenti già assunti dalle amministrazioni comunali in fase di approvazione della Tari per l'anno 2024
- procedere all'approvazione delle rettifiche soprariportate alla predisposizione del Piano economico Finanziario – aggiornamento 2024-2025 dei comuni di Perrero, None e Pragelato, interessati dall'errata attribuzione di costi come sopra riportato

RICHIAMATE, pertanto, per tutti gli aspetti non in contrasto con la presente, i contenuti della delibera dell'Assemblea Consortile n. 01 del 26 aprile 2024, della delibera dell'Assemblea Consortile n. 05 del 20 maggio 2024 e la nuova formulazione della predisposizione del Piano Economico Finanziario redatta ai sensi del MTR2 aggiornato negli Allegati1 per i comuni di Perrero, None, Pragelato nonché il prospetto riepilogativo del bacino territoriale Consorzio ACEA Pinerolese (corrispondente alla somma dei 47 comuni), che riporta un valore complessivo (importo Iva compresa), così sintetizzato:

anno	MTR calcolato	Gestore ACEA (*)	Consorzio	Comuni
2024	29.269.114,00	21.293.029,00	546.048,00	7.430.037,00
2025	29.150.138,00	21.310.969,00	565.017,00	7.274.153,00

(*) Servizi igiene ambientale svolti dal gestore ACEA al netto delle quote AR e Arconai spettanti ai comuni

- Il soggetto gestore trova inoltre copertura ai costi sostenuti con i provenienti dalla quota di ricavi CONAI (euro 720.299,00 per l'anno 2024 ed euro 720.299,00 per l'anno 2025)

Il Presidente, nel proseguire la presentazione dell'argomento, si sofferma su quanto riportato in premessa e sulla necessità di procedere alla rettifica degli errori materiali negli Allegati1 dei comuni di Perrero, None e Pragelato (PEF aggiornamento biennale 2024-2025), evidenziando come le rettifiche degli errori materiali soprariportati non evidenziano né comportano una variazione dei PEF precedentemente approvati e pertanto non impattano sulle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile e fisso assunti per l'approvazione della Tari – anno 2024 dalle amministrazioni comunali né sui trasferimenti a copertura dei costi del gestore del servizio ACEA; le stesse verranno pertanto solo prese in carico ai fini degli adempimenti del Consorzio ACEA Pinerolese agli obblighi di comunicazione ad Arera, previsti dalla deliberazione 363/2021/R/rif, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.3, lettera a) del provvedimento da ultimo citato, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sentita la relazione del Presidente;

VISTI

- la Convenzione Consortile;
- lo Statuto Consortile;
- il Regolamento di contabilità

- il T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140 – 14161 *“Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione”*,
- la Legge Regionale 24/10/2002, n. 24;
- la Legge Regionale 24/05/2012, n. 7 e 10/01/2018, n. 1;
- la DGR n. 15-5870 del 03/11/2017;
- la Legge Regionale 03/02/2021, n. 4 *“Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n.1”*;
- l'affidamento alla soc. Pragmos Consulting Srl – via Sebastiano Valfrè 16 – Torino per l'assistenza di tipo specialistico sul sistema di determinazione della tariffa rifiuti secondo il metodo normalizzato MTR-2 (Consiglio Direttivo n. 24/2021)
- i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 come modificato dalla Legge 213 del 7.12.2012:
 - o In ordine alla regolarità tecnica dal Segretario Consortile;
 - o In ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa come parte integrante del presente dispositivo;
2. Di prendere atto dell'errore materiale di cui agli Allegati1 (aggiornamento PEF 2024-2025) dei comuni di:
 - a. Perrero che sostituisce il prospetto allegato alla deliberazione AC 01/2024;
 - b. None e Prigelato che sostituiscono i prospetti allegati alla deliberazione AC 05/2024; ed approvare i relativi PEF – Aggiornamento biennale 2024-2025 (Appendice 1 ed Allegato A allegati alla presente deliberazione) confermando la piena validità ed efficacia della delibera Assemblea Consortile n. 01 del 26/04/2024 ed Assemblea Consortile n. 05 del 20/05/2024;
3. Di dare atto che le rettifiche degli errori materiali soprariportati non evidenziano né comportano una variazione dei PEF precedentemente approvati e pertanto non impattano sulle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile e fisso assunti per l'approvazione della Tari – anno 2024 dalle amministrazioni comunali né sui trasferimenti a copertura dei costi del gestore del servizio ACEA; le stesse verranno pertanto solo prese in carico ai fini degli adempimenti del Consorzio ACEA Pinerolese agli obblighi di comunicazione ad Arera, previsti dalla deliberazione 363/2021/R/rif, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.3, lettera a) del provvedimento da ultimo citato, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
4. Di trasmettere la presente deliberazione, ai soli fini informativi, ai comuni di Perrero, None e Prigelato (comprensiva dell'Appendice 1 e l'Allegato A) che non dovranno prendere atto della stessa (non costituendo la rettifica una variazione dei PEF precedentemente approvati e non impattando pertanto sulle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile e fisso assunti per l'approvazione della Tari – anno 2024 dalle amministrazioni comunali);
5. Di portare il presente provvedimento all'attenzione dell'Assemblea Consortile
6. Di dichiarare con voti favorevoli unanimi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
7. Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del Consorzio ACEA Pinerolese, nonché all'Albo Pretorio on line del Comune di Pinerolo ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 2, e dell'art. 2, comma 2, T.U.E.L.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pinerolo, li **09/07/2024**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

SALVAI Luca

IL SEGRETARIO CONSORTILE

Firmato digitalmente

MATINA Emanuele